

# REGOLAMENTO

## ASSOCIAZIONE ATLANTE

### ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente documento regola la vita dell'Associazione tramite le definizioni di norme a completamento e compendio delle linee statutarie.

### ART. 2 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E LORO PARTECIPAZIONE

1. Può richiedere l'adesione all'Associazione qualunque soggetto italiano e straniero, persona fisica o giuridica, interessato alle finalità e scopi dell'Associazione. Non sono contemplati vincoli all'adesione se non quello del reale e motivato interesse del richiedente che deve essere allineato agli interessi e scopi dell'Associazione e non deve, in nessun caso, limitare l'azione e l'indipendenza intellettuale e finanziaria dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione in qualità di associato effettivo è deliberata entro 10 giorni dalla richiesta dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà



specificare le proprie complete generalità e un indirizzo email valido per le comunicazioni.

3. La qualità di associato sostenitore si acquista mediante conferimento di beni in denaro e in natura e ha una durata predeterminata dal Consiglio direttivo

### ART. 3 CONVOCAZIONE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è costituita dai soci fondatori ed effettivi operativi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare all'indirizzo email degli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o in sua assenza dal membro più anziano del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando :

A- il Direttivo lo ritenga necessario;

B - la richiede almeno un terzo degli Associati.



L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

#### **ART. 4            IL COMITATO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre membri. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due membri del Comitato direttivo stesso.



Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. espelle i soci .

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea Generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).



Le cariche del Comitato Direttivo hanno durata annuale, ma gli eletti restano in carica fino all'avvenuta elezione di un nuovo Comitato.

## ART. 5 TRASPARENZA DEGLI ATTI

1. L'Associazione, per il tramite del Consiglio Direttivo, rende disponibile ai propri Associati ogni atto formale della vita dell'Associazione anche avvalendosi, a proprio insindacabile giudizio, di strumenti elettronici di condivisione e distribuzione, avvalendosi preferenzialmente di formati e strumenti abilitanti l'interoperabilità tra sistemi eterogenei.

2. Ogni atto dell'Associazione sarà caratterizzato da un attributo di confidenzialità a cui tutti gli Associati dovranno attenersi come meglio definito dal Codice di Condotta.

## ART. 6 COMUNICAZIONI AGLI ASSOCIATI

Le comunicazioni agli Associati, previste dal presente Statuto, vengono effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dagli Associati al momento dell'iscrizione.



E' dovere di ogni membro fornire un valido indirizzo di posta elettronica, assicurarsi del suo buon funzionamento, controllare regolarmente le comunicazioni ricevute e dare comunicazione di un eventuale cambiamento di indirizzo. La comunicazione ad un Associato si considera validamente effettuata nel momento in cui il messaggio sia stato correttamente inviato dal Gestore.